

Docenti – Graduatorie

Osserva

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 6.10.2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere già inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, graduatorie previste dal Decreto Ministeriale n. 374, con i seguenti punteggi:

graduatoria AAAA (cioè dell'infanzia) – fascia 2: punteggio: 134

graduatoria EEEE (cioè primaria) – fascia 2: punteggio: 16,

avendo svolto tra l'altro servizi nelle scuole paritarie per gli anni scolastici indicati dettagliatamente in ricorso;

di aver inoltrato il 27.07.2020 domanda amministrativa per l'inserimento nelle graduatorie della Provincia di Foggia per le supplenze per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nell'ambito della c.d. procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all' art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

di aver ottenuto nelle graduatorie provinciali di Foggia per le supplenze pubblicate in data 01.09.2020, solo n. 33 punti a fronte degli spettanti n. 145 punti.

Tanto premesso lamentata la totale mancata valutazione dei servizi di lavoro svolti nelle scuole paritarie, servizi che erano stati già correttamente valutati nella graduatoria precedente con n. 134 punti e rivendicato un punteggio di 145 punti (n. 15 punti per il titolo, n. 18 punti già riconosciuti per i servizi nelle scuole pubbliche + n. 112 per i servizi nelle scuole paritarie non risultanti dalla graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze 2020/2021 e 2021/2022 già riconosciuti nelle precedenti graduatorie), nonché sotto il profilo del periculum in mora, lamentando il danno ravvisabile nella erronea collocazione in graduatoria c e desumibile anche dalla precaria situazione economica vissuta dal nucleo familiare, composto dal marito senza reddito e da quattro figli, con conseguente necessità di poter avere immediatamente la possibilità di concorrere per le supplenze collocandosi correttamente in graduatoria in una posizione utile ha così concluso:

- accertare e dichiarare che alla ricorrente devono essere accreditati n. 145 punti nelle GPS della Provincia di Foggia fascia I scuola dell'infanzia e per l'effetto

- ordinare la rettifica del punteggio in 145 nella graduatoria predetta con ogni conseguenza in ordine alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nella fascia I scuola dell'infanzia nella Provincia di Foggia;

- condannare il Ministero dell'Istruzione al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1218 c.c.

- condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle competenze legali, con distrazione.

Si è costituito il MIUR assumendo la legittimità del proprio operato, non avendo valutato i servizi svolti dalla ricorrente presso gli Istituti scolastici non statali poiché non inseriti dalla docente nella domanda amministrativa. Ha lamentato la negligenza in cui è incorsa la ricorrente e ha dedotto che la mancata indicazione nella domanda dei servizi svolti presso le scuole "paritarie" non ha consentito all'Amministrazione di procedere alla valutazione di quei titoli in ragione di quanto previsto dall' O.M. n. 60/2020 che all'art. 7 comma 7 indica : "Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6".

All'udienza del 26.11.2020 all'esito della discussione il giudice si è riservato di decidere.

È pacifico e documentato che la ricorrente era già inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, graduatorie previste dal Decreto Ministeriale n. 374/2019, con i seguenti punteggi:

graduatoria AAAA (cioè dell'infanzia) – fascia 2: punteggio: 134

graduatoria EEEE (cioè primaria) – fascia 2: punteggio: 16 (doc. 1 pag. 2 produzione di parte ricorrente).

È altrettanto pacifico che i 134 punti sono stati riconosciuti anche in ragione dei servizi svolti da Trivisonne Stefania presso gli Istituti scolastici non statali.

Tale punteggio non è stato poi riconosciuto nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 poiché come indicato da parte resistente e

documentato dalla stessa domanda prodotta dalla ricorrente (cfr. doc 5) T.S. nella domanda amministrativa del 27.7.2020 inoltrata nell'ambito della procedura di ISTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMI 6-bis E 6-ter, DELLA LEGGE 3 maggio 1999, n. 124 E DI CONFERIMENTO DELLE RELATIVE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO riservata agli aspiranti che intendono partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui al O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, non ha indicato i servizi svolti presso gli Istituti scolastici non statali e ne ha chiesto il riconoscimento solo in sede di reclamo, dopo la pubblicazione delle graduatorie provinciale per le supplenze del 1.9.2020, e precisamente inoltrando domanda all'UPS di Foggia il 7.9.2020 (cfr. allegato 9 produzione di parte ricorrente).

Punto nodale della controversia è allora verificare se in ragione delle regole che governano le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ed in ragione di quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale nr. 60 del 10.7.2020 il punteggio già riconosciuto alla ricorrente nelle precedenti graduatorie debba essere ancora riconosciuto, benché nell'inoltrare la domanda l'istante non abbia indicato i servizi resi negli anni negli istituti scolastici non statali e già riconosciuti nella precedente graduatoria.

Per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), l'art. 3, comma 3, prevede : "Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione".

Nella procedura in parola non viene ad attivarsi - analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, pertanto non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto.

Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame, dove l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

A seguito della procedura di inserimento, in modalità telematica, dell'istanza di partecipazione alla cd GPS, Graduatoria Provinciale per le supplenze è il sistema informatico ad attribuire i punteggi.

Si legge infatti all'art. 8 comma IV OM 60/2020 "Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico". Trattasi tuttavia solo di una proposta.

È compito poi degli uffici scolastici provinciali "procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (comma 5) ed in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli "effettivamente posseduti", i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6).

Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR (cfr. in senso favorevole ordinanza Tribunale di Massa nr 2363/2020 del 04/11/2020 RG n. 738/2020 giudice dott.ssa Erminia Agostini).

Nel caso di specie dai dati in possesso del Miur ed in ragione delle precedenti graduatorie emerge che alla ricorrente erano già stati riconosciuti 134 punti anche in ragione dei servizi svolti presso le scuole paritarie, servizi che andavano valutati, dato pacifico, anche per le Graduatorie

Provinciali per le supplenze di cui all'Ordinanza Ministeriale 60/2020 quali titoli di servizio secondo le Tabelle allegate C/1.

Prevedendo l'art. 8, comma 6, dell'OM 60/2020 la rettifica in base ai titoli effettivamente posseduti e poiché è espressamente previsto come il punteggio sia soltanto proposto dal sistema informatico, doveva allora ammettersi, in sede di reclamo e benchè la carenza della domanda amministrativa, la rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente.

Tale rettifica su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del MIUR discende dal generale l'obbligo del c.d. soccorso istruttorio.

Infatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete. Ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, estendendosi alla sola carenza documentale relativa al possesso dei titoli e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale.

Nel caso in esame viene solo in questione una mera "trasposizione" dei titoli già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie e già riconosciuti dal Ministero.

La affermazione di parte resistente secondo cui i titoli di servizio (certamente posseduti dalla ricorrente) non sarebbero stati riconosciuti perché non indicati nella domanda di partecipazione e dunque non valutati dal sistema informatico è frutto di eccessivo formalismo, in ragione della immediata rilevabilità del possesso dei titoli di servizio di cui alle precedenti graduatorie e tenuto conto della immediata istanza di reclamo inoltrata dalla ricorrente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.

In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente (cfr. doc. 9 ricorrente), né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erranee o incomplete rese per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie.

L'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informativo e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti.

Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).

Peraltro, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio già in precedenza attribuitole, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.

È pur vero che il Ministero dell'Istruzione con i chiarimenti forniti il 4.9.2020 ha segnalato l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erranei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, "fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste".(cfr. chiarimenti del Ministero dell'Istruzione del 4.9.2020), tuttavia occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al

concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Veneto, n. 144/2017 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

Da quanto precede, e allo stato, si ritiene dunque sussistente il fumus boni iuris, dal momento che la domanda del 27.7.2020 appare semplicemente incompleta non avendo la ricorrente indicato tutti i servizi valutabili ma già conosciuti dalla Pubblica amministrazione e suscettibili di rettifica. Ne consegue che alla ricorrente in ragione del punteggio già posseduto e tenuto conto di quanto dichiarato con la domanda inoltrata il 27.7.2020 devono essere assegnati come preteso 145 punti, secondo il calcolo indicato in ricorso ed incontestato, fermo restando che alcuna responsabilità è ascrivibile a parte resistente poiché l'erroneo computo del sistema informatico è dipeso solo ed esclusivamente dalla domanda incompleta inoltrata dalla ricorrente e suscettibile di correzione solo in sede di rettifica.

Per quanto riguarda, poi, il periculum in mora, deve osservarsi che il concetto di irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. impone sempre al giudice l'accertamento, in concreto, del pericolo che la futura decisione di merito risulti inutiliter data, e ciò in presenza di una situazione di fatto che appaia idonea a minacciare le posizioni soggettive anche non patrimoniali del ricorrente, considerate nel loro profilo oggettivo.

Nel caso di specie, è ravvisabile, ad avviso del giudicante, il periculum in mora in considerazione del fatto che in conseguenza della mancato riconoscimento dei servizi svolti dalla ricorrente presso gli Istituti scolastici non statali l'istante si è vista riconoscere un minore punteggio con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore e minori possibilità di ricevere le convocazioni per l'assegnazione di supplenze, situazione da tutelare immediatamente anche in ragione delle condizioni economiche del nucleo familiare formato dalla ricorrente, dal marito, privo di reddito (cf. doc 11 produzione di parte ricorrente), e da quattro figli, tutti minorenni (cfr. stato di famiglia).

Alla luce di quanto precede, la domanda cautelare deve essere accolta e conseguentemente il provvedimento con cui è stato calcolato il punteggio da attribuirsi alla ricorrente va rielaborato assegnando alla stessa 145 punti.

In questi limiti la domanda può essere accolta con rigetto della domanda al risarcimento del danno ex art. 1218 cc.

Le spese di lite vengono compensate per la novità delle questioni trattate e tenuto conto della incompletezza della domanda amministrativa inoltrata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice, in parziale accoglimento della richiesta di provvedimento cautelare, accerta e dichiara che alla ricorrente devono essere accreditati n. 145 punti nelle GPS della Provincia di Foggia fascia

I scuola dell'infanzia e per l'effetto ordina la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del punteggio indicato ;

rigetta per il resto il ricorso;

compensa le spese di lite.